Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 21 maggio 1926 — Numero 117

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1109.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 778.
Approvazione del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 193 e seguenti del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 serie 2ª, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;
Visti i Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1232, e 14 giugno 1925, n. 1001, che hanno apportato modificazioni al predetto regolamento di pilotaggio;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.
I Regi decreti 15 febbraio 1923, n. 479, e 14 giugno 1925, n. 1001, sono abrogati.
E' pure abrogato il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232, salvo quanto è disposto dall'art. 39 del regolamento suindicato.

Art. 2.

I corpi dei piloti di Castellammare di Stabia e di Molfetta sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 69. — COOP

Regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno.

CAPO I.

SERVIZIO E TARIFFE DI PILOTAGGIO.

Art. 1.

Istituzione e soppressione di corpi di piloti.

Mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, potranno essere istituiti, o soppressi, corpi di piloti nei porti, stretti, canali ed altri luoghi di ancoraggio, ove ne sia riconosciuta la necessità.
I corpi di piloti già costituiti sono quelli indicati nella tabella *A*, unita al presente regolamento.
I corpi dei piloti sono distinti in due categorie:
Appartengono alla 1ª categoria i corpi costituiti nei porti dove il movimento annuale medio delle navi a propulsione meccanica durante il triennio 1922-1924, abbia superato un milione di tonnellate di stazza netta; alla 2ª categoria tutti gli altri.
Nei porti ove non esistendo corpi di piloti, il pilotaggio, a norma dell'art. 197 del Codice per la marina mercantile, è disimpegnato da pratici locali, questi dovranno essere muniti di speciale autorizzazione, loro rilasciata su apposito modello dal comandante del compartimento marittimo, sentito l'Ufficio di porto locale.

Art. 2.

Dipendenza dei piloti dall'autorità marittima.

I piloti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali, dipendono direttamente dai comandanti e dagli ufficiali di porto e sono tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per quanto riguarda il servizio tecnico del porto.

Art. 3.

Tessere di riconoscimento.

I piloti a bordo delle navi pilotate, sia nazionali che estere, debbono ubbidienza e rispetto ai capitani, cui sono tenuti ad esibire, nel presentarsi a bordo, la tessera personale di riconoscimento, conforme ad apposito modello, della quale debbono essere muniti e che debbono pure presentare alle autorità se richiesti.

Debbono anche esibire, a richiesta dei capitani delle navi pilotate, un esemplare del presente regolamento, di quello speciale di pilotaggio di cui al successivo art. 16, del Codice per la marina mercantile e del regolamento relativo.

In servizio porteranno un berretto simile a quello usato dagli ufficiali della marina, senza distintivo di grado ed avente sul davanti, in luogo del trofeo, una semplice àncora e la leggenda « Capo pilota », « Sotto capo pilota », o « Pilota », a seconda dei casi.

Art. 4.

Divieto di esercizio del rimorchio.

In conformità dell'art. 190 del Codice per la marina mercantile, i piloti non possono esercitare servizio di rimorchio senza apposita licenza dell'autorità marittima.

E' loro inoltre inibito, salvo il caso di circostanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o di cose.

Art. 5.

Caratteristiche dei galleggianti.

Ogni galleggiante dei piloti deve:

a) portare a poppa il proprio nome e quello del porto di iscrizione nei modi stabiliti dall'art. 261 del regolamento marittimo;

b) essere dipinto in nero, con una cinta bianca di 15 centimetri al disotto dell'orlo superiore del bordo;

c) portare scritta, con lettere bianche, sui lati esterni di prora e sullo specchio di poppa, la parola « Pilota ». Se il corpo dei piloti abbia due o più galleggianti, ognuno di essi è distinto da un numero d'ordine scritto dopo la parola « Pilota »;

d) avere dipinta sopra ogni vela, da ambo i lati, con colore nero se la tela è bianca e con colore bianco se la tela è colorata, la lettera « P » di altezza uguale al terzo di quello della vela.

Se il galleggiante è a propulsione meccanica e fornito di fumaiolo, questo, sempre dipinto in nero, porterà ai due lati la lettera « P » colorata in bianco, di altezza ad esso proporzionata;

e) tenere alzata di giorno una bandiera a tre striscie verticali, di uguali dimensioni, la prima, all'inferitura, azzurra, la seconda bianca, nel cui centro sarà dipinta in azzurro la lettera « P », la terza azzurra;

f) tenere accesi, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.

E' vietato a qualsiasi nave o galleggiante di fare uso dei distintivi speciali dei galleggianti dei piloti.

Art. 6.

Segnali delle navi per chiamare i piloti.

La nave che intenda chiamare il pilota deve fare:

1° di giorno uno o più dei seguenti segnali:

a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco la cui altezza deve essere uguale ad un settimo della inferitura della bandiera;

b) fare il segnale P. T. del Codice internazionale;

c) alzare la bandiera S. del Codice internazionale, con o senza pennello distintivo sopra di essa;

2° di notte uno solo dei seguenti segnali:

a) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata « fontana bianca » ogni 15 minuti;

b) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

Art. 7.

Segnali di galleggianti dei piloti.

Il galleggiante che si diriga verso una nave per pilotarla, deve darne avviso ad essa se di giorno, alzando e ammainando più volte la bandiera distintiva, e, se di notte, mostrando a brevi intervalli, non mai superiori a 15 minuti, un fanale a lampi, e ciò indipendentemente dai segnali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.

Art. 8.

Direzione dell'ormeggio.

Nella mercede stabilita per il pilotaggio è compresa anche la remunerazione per la direzione dell'ormeggio purchè l'ancoraggio e l'ormeggio della nave pilotata si susseguano senza interruzione.

I piloti, quando ne ricevano l'ordine dall'autorità portuale, avranno l'obbligo di recarsi gratuitamente incontro alle navi in arrivo, per comunicare loro il posto d'ormeggio o d'ancoraggio assegnato dall'autorità stessa.

Art. 9.

Operazioni di ormeggio.

Qualora nelle operazioni di ormeggio della nave, il capitano richiegga, per qualsiasi motivo, il concorso del galleggiante dei piloti, questo non può essergli rifiutato, ma il capitano deve corrispondere un adeguato compenso. Nel caso di disaccordo fra le parti, provvede l'autorità marittima ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 10.

Pagamento della mercede di pilotaggio.

Il capitano è sempre tenuto al pagamento dell'intera mercede di pilotaggio sia che, comunque, dopo averlo chiamato, non si avvalga o non possa avvalersi dell'opera del pilota per motivi a questi non imputabili, sia che permetta che si faccia qualcuno dei segnali di cui all'articolo precedente ad un fine che non sia quello di chiamare il pilota.

Il pilota che, per forza di tempo, non possa imbarcarsi sulla nave, deve dare al capitano tutte le indicazioni sulla rotta da percorrere, tenendosi, possibilmente, con la propria imbarcazione di prora fino a quando non gli riesca di salire a bordo.

Art. 11.

Rimunerazione straordinaria ai piloti.

Nel caso che il pilota chiamato a bordo di una nave per pilotarla, debba, per circostanze estranee al proprio servizio non a lui imputabili, trattenervisi oltre tre ore, avrà diritto ad una rimunerazione personale di L. 25, indipendentemente dal compenso di pilotaggio dovuto a base di tariffa,

avrà inoltre diritto, se la sua permanenza si protragga al di là delle sei ore, alla partecipazione alla mensa ufficiali a spese della nave ed all'alloggio, a seconda delle ore in cui egli si trova a bordo.

Se la nave sia condotta, per causa di forza maggiore o a richiesta del capitano, in località diversa dal porto cui il pilota appartiene, la rimunerazione straordinaria suddetta sarà dovuta per ogni giornata e frazione e competerà al pilota anche il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per rientrare in sede.

Se la nave non possa, per causa di forza maggiore o per altro motivo indipendente dalla volontà del capitano, essere guidata alla località di sua destinazione, il pilota, deve rimanere a bordo ed attendere che siano eliminati gli ostacoli impedenti il cammino e le manovre della nave, sino a quando non sia possibile riprendere l'esercizio del pilotaggio, senza che per ciò egli abbia diritto ad aumento di retribuzione, salvo quanto è stabilito nel caso previsto dal primo comma del presente articolo.

Qualora sia sospesa la partenza della nave dopo che il pilota si è già recato a bordo, sarà a questi dovuta l'indennità personale di L. 25.

Art. 12.

Remunerazione al pilota che si reca incontro ad una nave.

Il pilota che, per ordine dell'autorità marittima, in seguito a domanda degli interessati, debba recarsi incontro ad una nave in arrivo, fuori dei limiti previsti dal regolamento speciale, ha diritto alla mercede stabilita dalla tariffa per l'entrata, aumentata di un quarto, allorchè la nave sia raggiunta ad una distanza dal porto non superiore alle 10 miglia, od il pilota abbia dovuto attenderla per un periodo di tempo non superiore alle sei ore.

Qualora, invece, la nave sia stata raggiunta a distanza maggiore delle dieci miglia, oppure l'attesa della nave sia stata di oltre sei ore, il pilota ha diritto ad una mercede superiore a quella stabilita dal precedente comma e da determinarsi, nel caso di disaccordo fra le parti, dall'autorità marittima, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 13.

Comunicazioni alle navi fuori del porto.

Il pilota che sia chiamato da una nave solamente per far giungere comunicazioni a terra, ovvero che, col permesso dell'autorità marittima, sia stato inviato da interessati a far comunicazioni ad una nave, ha diritto ad una remunerazione di L. 100, a carico della nave, nel primo caso, e degli interessati nel secondo, sempre quando la nave non sia a distanza maggiore di dieci miglia e non abbia avuto luogo alcuna operazione di pilotaggio, nè l'ingresso della nave nel porto.

Qualora la nave sia a distanza maggiore delle 10 miglia, la remunerazione è aumentata in proporzione ed in caso di contestazione viene determinata dall'autorità marittima ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 14.

Remunerazione pel servizio di notte.

Per il pilotaggio nelle ore notturne, cioè se iniziato dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

Art. 15.

Riscossione dei compensi di pilotaggio.

La riscossione delle mercedi di pilotaggio ha luogo verso esibizione di un ordine d'introito, staccato da apposito registro a madre e figlia, tenuto dall'Ufficio di porto.

L'ordine d'introito sarà firmato dal capo pilota e controllato e vidimato dall'autorità marittima.

Art. 16.

Regolamenti speciali.

In conformità all'art. 204 del Codice per la marina mercantile, saranno compilati speciali regolamenti da approvarsi con decreto Reale, sull'ordinamento di ciascun corpo di piloti, sulla esecuzione del servizio, sulle particolari tariffe, di cui all'art. 195 del Codice stesso e sull'ammontare della cauzione da prestarsi a norma di legge.

Essi conterranno anche le norme sia per il versamento e per la reintegrazione della cauzione e della quota di comproprietà dei beni del corpo, sia per il rimborso di esse ai piloti che cessino dal servizio.

Le tariffe delle mercedi da corrispondersi ai pratici locali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente regolamento, saranno determinate dalle competenti direzioni marittime. Per la riscossione di tali mercedi saranno seguite le norme indicate nel precedente art. 15.

CAPO II.

RECLUTAMENTO DEI PILOTI.

Art. 17.

Requisiti degli aspiranti piloti.

L'ammissione in ciascun corpo di piloti è fatta esclusivamente in base ai risultati di esame di concorso fra coloro che possiedano i seguenti requisiti:

a) inscrizione fra la gente di mare di 1ª categoria, con le qualifiche indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 18 del Codice per la marina mercantile;

b) età non inferiore a 28 e non superiore a 40 anni tranne per coloro che durante la guerra 1915-18, siansi trovati per un periodo non minore di un anno, nelle destinazioni indicate nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, numero 1462, e successive modificazioni, pei quali il limite massimo dell'età viene aumentato del tempo trascorso in tali destinazioni di servizio militare;

c) tirocinio di navigazione di coperta di anni 6 compiuto esclusivamente su navi nazionali, e, per i porti di 1ª categoria, anche la patente di capitano di lungo corso con un periodo di 3 anni almeno di navigazione da ufficiale di coperta;

d) costituzione sana, robusta e senza difetti; perfetto senso dell'udito, integra percezione dei colori e acutezza visiva normale, tanto con la visione binoculare, quanto con quella monoculare.

L'accertamento di queste condizioni fisiche è fatto inappellabilmente da due medici militari, nominati dal comandante del compartimento marittimo;

e) non essere mai stato condannato per i reati indicati nell'art. 62-*b* del Codice per la marina mercantile, od avere ottenuto la riabilitazione.

Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), si provano nei modi prescritti dall'art. 140 del regolamento per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Art. 18.

Materie di esame.

L'esame di concorso consterà delle seguenti prove:

1° *prova scritta*: svolgimento di un tema su argomento professionale proposto dalla Commissione;

2° *prova orale* sulle seguenti materie:

a) manovra dei bastimenti a vela od a propulsione meccanica, e modo di condurli all'ancoraggio in rada od in porto, e di ormeggiarli;

b) perfetta conoscenza del porto, rada o canale in cui deve esercitarsi il pilotaggio e delle adiacenze in un raggio di 20 miglia ed in particolare dei luoghi di ancoraggio, dei singoli moli, calate, ponti sporgenti, ecc.; dei fondali, maree, correnti, banchi, secche, scogli od altri impedimenti che possano rendere pericolose o difficili le manovre delle navi nella zona suddetta;

c) Codice della marina mercantile e relativo regolamento per quanto riguarda il servizio di pilotaggio:

Regolamento generale di pilotaggio e speciale per il porto cui si riferisce l'esame;

Regolamento di sanità marittima per la parte che riguarda gli arrivi delle navi;

Norme per evitare gli abbordi in mare;

d) conoscenza pratica della lingua inglese e, facoltativamente, di altre lingue estere.

I capitani di lungo corso saranno dispensati dalle prove indicate alla lettera *a*) ed alla parte della lettera *c*) riguardante le regole per evitare gli abbordi in mare.

Art. 19.

Esami di concorso.

Il concorso sarà bandito dal comandante del compartimento nella cui giurisdizione si trovano i corpi dei piloti, soltanto quando vi siano dei posti vacanti, che si ritenga necessario di coprire.

L'esame avrà luogo nel capoluogo del compartimento stesso, salvo che la Direzione marittima o il Ministero non dispongano altrimenti.

La Commissione esaminatrice sarà composta: dal comandante del compartimento in cui avranno luogo gli esami, in qualità di presidente, dal capo pilota o sotto capo, o da altro pilota, appartenente possibilmente al corpo dei piloti del porto, al quale si riferisce il concorso e da un ufficiale di vascello o di porto.

Il pilota membro della Commissione, dovrà possedere la patente di capitano di lungo corso. Qualora egli debba allontanarsi dalla propria residenza per recarsi nella sede degli esami, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe, a una diaria di L. 50, il tutto a carico del corpo nell'interesse del quale ha luogo il concorso.

I membri della Commissione sono nominati dal direttore marittimo, su proposta del comandante del compartimento.

Ogni esaminatore dispone di dieci voti per ciascuna delle prove e l'idoneità è conseguita dai concorrenti che riportino, per ognuna di esse, una media di almeno sei punti.

I candidati sono classificati in ragione del numero complessivo dei voti riportati: a parità di voti, la preferenza è data a coloro che posseggano maggior grado nella marina mercantile; a parità di voto e di grado, a coloro che abbiano benemerenze di guerra, o siano piloti in altro porto, o posseggano maggior periodo di comando o di navigazione su navi nazionali, od abbiano conoscenza di altre lingue straniere oltre l'inglese.

I risultati degli esami dovranno constare da un processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

I candidati riconosciuti idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto alla nomina ai posti che si rendessero in seguito vacanti.

Art. 20.

Nomina dei piloti.

I vincitori del concorso sono dal comandante del compartimento marittimo nominati «aspiranti piloti» per il periodo di un anno, che è ridotto a mesi sei per i patentati capitani di lungo corso che abbiano due anni di comando di piroscafi di stazza netta non inferiore a 2000 tonnellate.

Al termine del periodo di tirocinio anzidetto, il corpo dei piloti, sarà chiamato a pronunziarsi a scrutinio segreto sulla loro idoneità. Gli aspiranti che abbiano raccolti due terzi almeno di voti favorevoli fra i componenti il corpo e che siano giudicati idonei anche dal comandante del compartimento, saranno nominati piloti effettivi; gli altri saranno senz'altro licenziati, con ordinanza del comandante del compartimento. In caso di divergenza di giudizio fra il corpo dei piloti ed il comandante del compartimento, la decisione è riservata al Ministero, sentito il competente direttore marittimo.

A norma dell'art. 193 del Codice per la marina mercantile, ai vincitori del concorso sarà rilasciata dal Comando del compartimento una licenza provvisoria. Trascorso con buon esito il periodo di prova, la licenza provvisoria verrà sostituita col certificato di licenza definitiva ed il pilota sarà iscritto nel registro stabilito dal precitato articolo del Codice.

Agli effetti dell'art. 2 del presente regolamento, tanto gli aspiranti, quanto i piloti, saranno muniti di speciale tessera di riconoscimento conforme ad apposito modello.

CAPO III.

DISCIPLINA E AMMINISTRAZIONE.

Art. 21.

Capo e sotto capo piloti.

In ogni corpo di piloti, il comandante del compartimento, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 27, conferisce ad uno dei piloti, l'incarico di capo e, eventualmente, ad uno o più, secondo il bisogno, quello di sotto capo.

La scelta è fatta tenuto conto dei maggiori titoli, della maggiore competenza tecnica di pilotaggio, delle qualità di carattere, della capacità direttiva e sentito l'Ufficio marittimo competente qualora trattisi di corpo stabilito fuori del capoluogo di compartimento.

L'incarico di capo pilota, può essere conferito soltanto a coloro che abbiano almeno cinque anni di servizio di pilotaggio dalla nomina ad effettivo. Il Ministero, nell'interesse del regolare andamento del servizio, potrà autorizzare la deroga a tale norma.

Art. 22.

Attribuzioni del capo pilota.

Compete al capo pilota:

a) di regolare il servizio di pilotaggio secondo le istruzioni dell'autorità marittima;

b) di mantenere l'ordine e la disciplina fra i piloti, riferendo immediatamente all'autorità marittima su ogni fatto meritevole di speciale considerazione;

c) di curare l'amministrazione insieme con uno, od occorrendo con due piloti, annualmente designati dal corpo, i quali sono con lui solidalmente responsabili degli atti compiuti senza aver diritto ad alcun compenso per questo speciale servizio.

Il capo pilota deve mantenere integre le sue qualità tecniche, tenendosi in esercizio col pilotare, sia pure saltuariamente, le navi e deve partecipare al turno dei piloti ogni qualvolta, per scarsezza numerica del personale, tale necessità sia riconosciuta dal comandante del porto; egli inoltre ha l'obbligo di pilotare direttamente le navi nei casi che presentino maggior difficoltà, perchè l'applicazione della propria esperienza possa riuscire di profitto e di insegnamento ai suoi dipendenti.

Il capo pilota è coadiuvato, occorrendo, dai sotto capi, e può essere sostituito, in caso di bisogno, da uno di essi e, in mancanza, da un pilota scelto dall'autorità marittima.

Il capo pilota redigerà annualmente, su appositi modelli per ciascuno dei suoi dipendenti, le note informative la cui prima parte dovrà essere comunicata all'interessato che vi apporrà la firma, la seconda dovrà contenere le note di carattere riservato e la terza le osservazioni del comandante del porto.

Le note relative al capo pilota, saranno compilate dal comandante del porto.

Tutte le note di cui sopra dovranno essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali, a cura del comandante del compartimento, dovrà essere inviato alla Direzione marittima.

Art. 23.

Disciplina dei piloti.

I piloti debbono ubbidienza e rispetto ai capi e sotto capi e, a bordo dei galleggianti di cui al successivo art. 28, al pilota che ne ha il comando.

Essi, al pari dei capi e sotto capi, hanno l'obbligo di risiedere nella località ove trovasi il corpo cui appartengono e non possono allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità marittima. Questa stabilisce, d'accordo col capo pilota, il turno di servizio ed ha facoltà di cambiarlo.

I piloti di turno debbono essere sempre reperibili nel loro ufficio.

Art. 24.

Mancanze lievi.

Le lievi mancanze commesse dai piloti saranno punite dal comandante del porto, giusta l'art. 450 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 25.

Mancanze gravi.

In caso di gravi mancanze o di provata incapacità, i capi o i sotto capi piloti, su proposta del comandante del compartimento, potranno essere dal Ministero revocati dall'incarico od anche cancellati dal registro di cui all'art. 193 del Codice per la marina mercantile, su giudizio emesso da una Commissione nominata dal Ministero stesso e composta di un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, di un capitano di porto e di un capo pilota.

Con la stessa procedura si provvederà per la cancellazione dal registro suddetto di quei piloti dei quali, per gravi mancanze o per provata incapacità, fosse ritenuto necessario lo allontanamento definitivo dal servizio.

Art. 26.

Esecuzione di sentenze.

Qualora un pilota sia stato con sentenza, passata in giudicato, condannato a pena che secondo il Codice per la marina mercantile, importi la sospensione o la interdizione, egli con provvedimento del comandante del compartimento, verrà, a seconda dei casi, sospeso dal servizio o cancellato dal registro di cui all'art. 193 dello stesso Codice.

Art. 27.

Provvedimento in caso di cattivo funzionamento di un corpo di piloti.

Nel caso di cattivo funzionamento di un corpo di piloti, il Ministero potrà, con proprio decreto, nominarvi un Commissario straordinario per la durata di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi. Con questo provvedimento si intenderanno senz'altro revocati dal loro incarico, il capo ed i sotto capi piloti ed il Commissario straordinario si sostituirà al capo pilota in tutte le attribuzioni al medesimo demandate dal presente regolamento.

Il Commissario proporrà al Ministero il licenziamento dei piloti ritenuti responsabili del cattivo funzionamento. Il licenziamento sarà pronunziato dal Ministro a suo giudizio insindacabile.

Manifestandosene la necessità, il Commissario assumerà in servizio provvisorio, d'accordo col comandante del porto, marittimi riconosciuti atti all'esercizio del pilotaggio.

Il Commissario proporrà poi l'apertura del concorso per i posti che risulteranno disponibili, secondo le norme del presente regolamento. I marittimi assunti provvisoriamente i quali, per avere i requisiti prescritti, parteciperanno a tale concorso con esito favorevole, avranno diritto, se prestarono lodevole servizio, ad un aumento sulla media dei voti riportati agli esami, di un decimo di punto per ogni mese di servizio provvisorio prestato, computando per intero la frazione di mese superiore alla metà.

Sui proventi lordi di pilotaggio faranno carico le indennità da corrispondere al Commissario straordinario, nella misura che sarà determinata dal decreto di nomina.

Durante l'amministrazione del Commissario straordinario, i proventi netti di pilotaggio seguiteranno ad essere ripartiti secondo le norme di cui all'art. 30 del presente regolamento.

I piloti licenziati saranno ammessi a fruire del trattamento di pensione previsto dal citato art. 30, se ed in quanto vi abbiano diritto a norma dell'art. 29.

Qualora al termine della gestione del Commissario straordinario non vi fosse fra i piloti alcuno che possedesse i requisiti per essere nominato capo pilota, questo potrà venir prescelto al di fuori del corpo, mediante decreto del Ministero delle comunicazioni.

Art. 28.

Dispensa dal servizio.

I componenti i corpi dei piloti i quali abbiano raggiunto il 65° anno di età, ovvero che anche prima non siano più fisicamente idonei al disimpegno del servizio di pilotaggio, sono cancellati dal registro stabilito dall'art. 193 del Codice per la marina mercantile e sono tenuti a restituire la tessera di riconoscimento.

Qualora per motivi di salute l'assenza di un pilota dal servizio si prolunghi oltre i 10 giorni, il comandante di porto, in seguito a rapporto del capo pilota, farà procedere agli

opportuni accertamenti fiscali avvalendosi dell'opera di ufficiali medici della Regia marina, o del Regio esercito, ovvero anche di medici di porto o civili. La spesa relativa sarà a carico del corpo o del pilota, a seconda che l'infermità venga o no riconosciuta.

In caso di persistenza della malattia, periodicamente accertata nel modo sopra indicato, il pilota avrà diritto, sino a sei mesi, alla intera quota di proventi spettantegli, la quale verrà ridotta a due terzi per un ulteriore periodo massimo di altri sei mesi.

Al termine dell'anno, perdurando la infermità, il pilota verrà sottoposto alla visita medica collegiale di tre medici, nominati uno dall'infermo, uno dal capo pilota ed il terzo dall'autorità marittima. Questa, in caso di infermità del capo pilota, procederà anche alla nomina del medico che avrebbe dovuto essere da lui designato.

Tale accertamento può dal comandante del porto essere disposto anche quando egli abbia comunque motivo di ritenere che il pilota non possa prestare valido servizio per diminuita capacità fisica. Se dalla visita medica risulta che il pilota non è più idoneo a prestare valido servizio, si fa luogo alla di lui cancellazione dal registro dei piloti ed al conseguente ritiro della tessera.

Art. 29.

Restituzione della cauzione.

Qualunque sia il motivo del licenziamento, il pilota cancellato dal registro di cui all'art. 20 del presente regolamento, avrà sempre diritto alla restituzione della cauzione versata ed al rimborso della quota di comproprietà a lui spettante sui beni di pertinenza del corpo, a meno che non vi ostino motivi di responsabilità civile.

Art. 30.

Ripartizione dei proventi.

Tranne l'indennità di carattere personale, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, tutte le altre somme riscosse per diritto di pilotaggio, dedotte tutte le spese (eccettuate quelle per acquisto o riattamento di immobili, di galleggianti, di arredamenti, le quali sono esclusivamente a carico dei piloti effettivi) debbono essere ripartite nel modo seguente:

1° indistintamente ad ogni pilota effettivo: una parte; a ciascun aspirante: mezza parte.

Al capo pilota e ad ogni sotto capo, in corrispettivo dell'incarico loro affidato, spetta inoltre un compenso supplementare rispettivamente di un quarto e di un ottavo di parte.

I piloti sospesi a norma dell'art. 26 del presente regolamento non hanno diritto a partecipazione di utili di pilotaggio per tutto il tempo della sospensione;

2° a qualsiasi componente il corpo dei piloti, esonerato in applicazione del precedente art. 28 e cioè per raggiunti limiti di età o per motivi di salute:

a) dopo dieci anni compiuti: cinque centesimi di parte per ogni biennio di servizio prestato anche in qualità di aspirante o di avventizio, con un massimo complessivo di mezza parte, intendendosi per biennio anche l'ultimo periodo di tempo superiore ad un anno;

b) dopo cinque anni compiuti: due terzi di parte per tanti mesi quanti sono gli anni di servizio prestato.

In caso d'invalidità permanente assoluta o di morte verificatesi in servizio e per motivi di servizio, spetta al pilota, od ai suoi aventi diritto, il massimo dell'assegno, qualunque sia il periodo di servizio prestato;

3° alla vedova ed agli orfani minorenni del pilota defunto competono le seguenti percentuali sulla quota che a lui spettava o sarebbe spettata:

a) alla vedova sola o ad un orfano solo: il 50 %;

b) alla vedova con orfano, ovvero a due orfani: il 55 per cento;

c) alla vedova con due orfani, ovvero a tre o più orfani: il 60 per cento;

d) alla vedova con più di due orfani: il 65 per cento.

Non ha diritto all'assegno la vedova che, alla morte del pilota, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che abbia contratto matrimonio entro il biennio anteriore alla cessazione dal servizio del marito, tranne che vi sia prole nata o concepita in detto periodo.

La vedova che passa a nuove nozze perde il diritto all'assegno.

Le orfane minorenni, contraendo matrimonio, perdono il diritto all'assegno.

In caso di accertata ed assoluta inabilità al lavoro degli orfani, l'assegno sarà ad essi mantenuto anche oltre la minore età.

Art. 31.

Vigilanza dell'autorità marittima sulla ripartizione dei proventi.

La ripartizione dei proventi del pilotaggio è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima locale, che ha sempre diritto di controllare la contabilità del corpo dei piloti.

Ogni controversia che possa sorgere tra i piloti in materia di ripartizione dei proventi, è decisa, in via amministrativa, dalla stessa autorità.

Art. 32.

Proprietà dei galleggianti.

Il numero, il tipo e le dimensioni dei galleggianti, di cui ciascun corpo di piloti deve essere provvisto, saranno determinati dal regolamento particolare di cui all'art. 16.

Tali galleggianti debbono appartenere al corpo dei piloti e non possono essere alienati, noleggiati, ceduti, costituiti in pegno o formare oggetto di altre operazioni di credito, senza consenso dell'autorità marittima; così debbono sempre essere tenuti in buono stato, puliti e provveduti di tutto quanto occorre per il servizio cui sono destinati.

Il comando di ciascun galleggiante è affidato ad uno dei piloti.

Art. 33.

Assegni eventuali a carico del bilancio dello Stato.

Nei luoghi, le cui speciali condizioni esigono il pilotaggio obbligatorio senza che i proventi relativi bastino al mantenimento di un corpo di piloti, potrà essere concesso ai medesimi piloti un annuo assegno a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 34.

Aspiranti provvisti dell'abolito certificato di idoneità.

Coloro che hanno ottenuto il certificato di idoneità al pilotaggio in forza delle disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. decreto 15 febbraio 1925, n. 479, conser-

vano il diritto a concorrere, secondo le norme del regolamento stesso, ai posti che si renderanno eventualmente vacanti nel porto per il quale hanno conseguito il certificato, sempre che all'epoca stabilita nel bando di concorso abbiano tutti i requisiti prescritti dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 35.

Periodo di tirocinio.

Gli aspiranti piloti, in servizio all'entrata in vigore del R. decreto 14 giugno 1925, n. 1001, i quali al termine del periodo di tirocinio in esso stabilito all'art. 5, non fossero dichiarati idonei alla nomina ad effettivo, avranno diritto di restare in servizio provvisorio fino al compimento dei due anni dalla nomina, allo scadere dei quali saranno nuovamente sottoposti al giudizio per l'accertamento della loro idoneità.

Art. 36.

Mantenimento della misura degli assegni.

I piloti, già esonerati dal servizio, le vedove e gli orfani che, nel momento dell'entrata in vigore del presente regolamento fruissero di assegni liquidati in base agli articoli 25 e 31 del regolamento n. 479, approvato con R. decreto del 15 febbraio 1923, continueranno a fruire degli assegni medesimi.

Art. 37.

Regolamenti speciali.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente art. 16, continueranno ad essere applicati nei singoli porti i regolamenti speciali in atto vigenti in quanto non contrastino con le disposizioni contenute nel presente.

Art. 38.

Soppressione di corpi di piloti.

Qualora, a norma dell'art. 1 del presente regolamento, si addivenisse alla soppressione di un corpo cui facciano carico assegni a favore di piloti inabili, di vedove o di orfani di essi, i pratici locali autorizzati, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, a prestare assistenza ai capitani delle navi, sono tenuti, sotto il controllo dell'autorità marittima locale, a corrispondere tali assegni, per ogni introito effettuato, sino ad eliminazione degli aventi diritto.

Art. 39.

Commissario straordinario per il corpo dei piloti di Venezia.

In deroga al disposto del precedente art. 27, il Commissario straordinario per il corpo dei piloti di Venezia, nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni del 14 marzo 1925 e confermato con decreto 25 novembre 1925, rimane in carica con le medesime funzioni per altri sei mesi dal 20 marzo 1926. Per lo stesso periodo di tempo continuano ad aver vigore, in rapporto al corpo dei piloti di Venezia, le disposizioni contenute nell'art. 6-*bis* delle modificazioni al regolamento per il servizio di pilotaggio approvato con R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232.

Roma, addì 29 aprile 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO A.

Tabella dei corpi di piloti costituiti nei porti del Regno.

LOCALITÀ	Movimento medio della navigazione a vapore nel triennio 1922-24 in tonnellate di stazza netta	Categoria
Savona	1.360.08	prima
Genova	13.846.336	»
Spezia	1.012.899	»
Livorno	4.403.513	»
Piombino	200.791	seconda
Porto Ferraio	912.440	»
Civitavecchia	1.981.909	prima
Fiumicino	10.682	seconda
Napoli	13.144.025	prima
Torre Annunziata	336.412	seconda
Salerno	144.440	»
Taranto	256.045	»
Brindisi	3.106.273	prima
Gallipoli	72.088	seconda
Bari	2.193.190	prima
Monopoli	92.428	seconda
Barletta	276.785	»
Ancona	1.434.003	prima
Venezia	4.629.934	»
Cagliari	1.045.709	»
Carloforte	304.898	seconda
Messina / Torre Faro	3.841.591	prima
Milazzo	483.183	seconda
Lipari	526.662	»
Catania	3.276.647	prima
Siracusa	1.708.061	»
Palermo	5.301.169	»
Porto Empedocle	324.405	seconda
Licata	207.361	»
Trapani	1.071.997	prima
Marsala	263.001	seconda
Roma	3.839	»

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 1110.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 815.

Approvazione dell'atto di transazione col comune di Ferrara circa la permuta d'immobili tra il demanio dello Stato ed il Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto in data 5 febbraio 1926 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Ferrara, in virtù del quale si transige la vertenza giudiziaria promossa dal comune di Ferrara contro l'Amministrazione militare pel risarcimento dei danni subiti dal fabbricato comunale « ex Granai pubblici », mediante la cessione dell'immobile demaniale denominato Caserma Cavour in favore del Comune, il quale in compenso cede al demanio dello Stato il fabbricato « ex Granai pubblici » e si obbliga a contribuire sino alla concorrenza di L. 1,200,000 per il riattamento del fabbricato stesso ed a cedere gratuitamente quella parte di area della caserma Cavour che occorrerà per la costruzione del Palazzo delle poste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 101. — COOP

Numero di pubblicazione 1111.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 816.

Sostituzione di alcuni componenti le Commissioni di cui agli articoli 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, e 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli e capitani delle armi combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, relativo agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario;

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, relativo agli esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Commissione, di cui all'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, giudicatrice degli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al generale di divisione Raimondo comm. G. Battista è sostituito il generale di divisione Gualtieri comm. Nicola e al colonnello di fanteria Babbini cav. Ezio è sostituito il colonnello di fanteria Beltrami cav. Giulio.

Art. 2.

Nella Commissione, di cui all'art. 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, giudicatrice degli esperimenti e delle prove speciali d'arma per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al generale di brigata Rovelli comm. Alberto è sostituito il generale di brigata Zanetti comm. Ezio e al colonnello del genio Buzzi Langhi cav. Angelo è sostituito il colonnello del genio Signorini cav. Tito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 102. — COOP

Numero di pubblicazione 1112.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 822.

Sostituzione di un membro fisso e di uno supplente della Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. Augusto Ortona quale membro fisso e del cav. uff. Pasquale Bianca quale membro supplente della Commissione predetta in seguito alla loro nomina a sostituti avvocati generali erariali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dei signori comm. Augusto Ortona e cav. uff. Pasquale Bianca sono nominati i signori vice avvocati erariali:

cav. uff. Luigi Samuelli, e
comm. Massimo Chiesa

rispettivamente membro fisso e membro supplente della Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 113. — COOP

Numero di pubblicazione 1113.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 820.

Aggiunta all'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 252, concernente la retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 252;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo rigo dell'art. 1, lettera *c*), del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 252, che stabilisce la nuova retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina, ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi, dopo le parole «Aspiranti, sottufficiali» sono aggiunte le parole «e militari».

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 109. — COOP

Numero di pubblicazione 1114.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 818.

Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la disposizione dell'art. 7 nonchè di modificare l'art. 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e di chiarirne il significato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, è aggiunto il seguente comma:

«Quando manchi la Consulta municipale, la delega può dal Podestà essere fatta ad un cittadino che non si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale e la cui scelta deve essere approvata dal Prefetto».

Art. 2.

Ferme le altre condizioni ivi prescritte, il termine di cui al n. 2 dell'art. 9 della legge predetta, è ridotto a sei mesi.

La disposizione anzidetta deve essere interpretata nel senso che costituisce titolo per la nomina a Podestà, anche l'aver ricoperta per il termine stabilito ed in vacanza dell'ufficio di sindaco, la carica di assessore anziano.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 107. — COOP

Numero di pubblicazione 1115.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 823.

Provvedimenti finanziari per l'assetto delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore e per la costruzione di uno stabilimento di cura per gli operai e le operaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 10 della convenzione per Salsomaggiore approvata col R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento occorrente per l'assetto delle Regie terme di Salsomaggiore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere all'assetto delle Regie terme di Salsomaggiore, il Regio demanio è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 50,000,000, al tasso da convenire, colla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Il mutuo sarà somministrato, in base alla richiesta del Regio demanio, fino alla concorrenza massima di L. 25 milioni, nel corrente anno 1926, e pel rimanente ammontare, entro i tre anni successivi.

Art. 2.

L'ammortamento del mutuo, di cui al precedente articolo, sarà eseguito in venti annualità, comprensive del capitale e degli interessi, decorrenti dal 1° gennaio 1931.

Durante gli anni 1926-1930 saranno corrisposti alla Cassa mutuante i soli interessi.

Art. 3.

Il pagamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, così degli interessi durante gli anni 1926-1930, come delle annualità di ammortamento degli anni successivi, sarà effettuato dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore mediante prelievo autorizzato di volta in volta dal Ministero delle finanze dall'utile netto dell'esercizio spettante al Regio demanio.

Lo Stato si rende garante verso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali del pagamento innanzi indicato, anche in caso d'insufficienza degli utili in qualche esercizio.

Art. 4.

Fra le opere da compiersi col mutuo previsto dall'art. 1, sarà compresa, a preferenza, la costruzione di uno stabilimento demaniale per le cure salso-iodiche degli operai e delle operaie, a disposizione dell'Istituto mutuante — Cassa nazionale delle assicurazioni sociali — in base a turni da organizzarsi di accordo con il detto Istituto.

Detto stabilimento deve avere la potenzialità di almeno 180 presenze, e la relativa spesa di costruzione, a carico del Regio demanio, è determinata in L. 5,000,000.

Art. 5.

E' data facoltà al Regio demanio di procedere alla revisione dei canoni delle somministrazioni praticate a mezzo delle Regie terme di Salsomaggiore a Enti e privati, di acqua dolce, acqua salso-iodica, e gas, anche se regolate da contratti già approvati.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 124. — COOP

Numero di pubblicazione 1116.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 819.

Modifiche al R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, concernente gli arruolamenti volontari a premio nel corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto i Regi decreti-legge 9 novembre 1924, n. 1992, e 15 ottobre 1925, n. 1927, che apportano modificazioni al predetto testo unico;

Visto il R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che detta norme per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, circa gli arruolamenti volontari a premio nel corpo Reale equipaggi;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, sono aggiunti i seguenti comma:

« Possono essere ammessi all'arruolamento volontario a premio i militari di leva sotto le armi o in congedo da non più di un anno, sempreché sia ritenuto opportuno, ed in ogni caso entro i limiti del numero stabilito dai relativi bandi di arruolamento.

« I militari di leva in congedo ammessi all'arruolamento, dovranno assumere la ferma volontaria a premio di 4 anni decorrente dal 1° dicembre dell'anno in cui viene contratto l'arruolamento.

« I militari di leva alle armi dovranno invece commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di 4 anni, ma in questo caso la decorrenza di essa sarà dal 1° dicembre dell'anno in cui sono ammessi alla commutazione ».

Art. 2.

L'art. 7 del R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, fino alla lettera *b*), è modificato come segue:

« Ai volontari a premio vengono corrisposti (al termine delle ferme di anni quattro):

a) per ogni anno di servizio il premio di cui appresso, a seconda delle categorie o specialità:

1° per i radiotelegrafisti, L. 500;

2° per i cannonieri A., i torpedinieri S., i torpedinieri E., i semaforisti, i furieri ed i furieri di sussistenza, L. 600;

3° per i timonieri, i marinai, i fuochisti M. N., i fuochisti M. A. e fuochisti A. A. e gli infermieri, L. 700;

4° per i torpedinieri M., L. 800;

5° per i cannonieri P., i cannonieri artificieri ed i palombari, L. 1000 ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 108. — COOP

Numero di pubblicazione **1117**.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. **821**.

Dichiarazione di fuori corso di alcuni francobolli ordinari per corrispondenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale sulla esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti il R. decreto 7 maggio 1925, n. 750, ed il R. decreto 16 aprile 1925, n. 567, coi quali furono autorizzate le soprastampe dei francobolli da cent. 30 su 50 e su 55, da cent. 20 su 25 e da cent. 10 su 15;

Riconosciuto opportuno di stabilire il termine di validità dei francobolli ordinari soprastampati cent. 30 su 50, centesimi 30 su 55, cent. 20 su 25, cent. 10 su 15:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli ordinari per corrispondenza soprastampati cent. 30 su 50, cent. 30 su 55, cent. 20 su 25 e cent. 10 su 15, sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° giugno 1926 e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 maggio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 110. — COOP

Numero di pubblicazione **1118**.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. **804**.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della palude Cepea in provincia di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della palude Cepea, in provincia di Trapani, allo scopo di assicurare il risanamento igienico di zone limitrofe all'abitato di Trapani;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria, a termini del secondo comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Comitato tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia, in data 10 febbraio 1926, n. 101;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 marzo 1926, n. 650;

A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della palude Cepea in provincia di Trapani.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 97. — COOP

Numero di pubblicazione **1119**.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1926, n. **784**.

Contributo scolastico del comune di Torre Picenardi.

N. 784. R. decreto 28 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Torre Picenardi, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7806.27 col R. decreto 2 dicembre 1917, n. 2120, è elevato a L. 8606.27 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1926.

Numero di pubblicazione **1120**.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. **785**.

Contributo scolastico del comune di Villanova d'Asti.

N. 785. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villanova d'Asti, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla Regia teso-

reria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è approvato in L. 9704.66 a decorrere dal 1° luglio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1926.

Numero di pubblicazione **1121.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 787.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Orta Novarese.

N. 787. R. decreto 15 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Orta Novarese viene trasformato a favore dell'Ospedale civico esistente nel Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1926.

Modifica alla tariffa eccezionale n. 122 P. V. per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella tariffa eccezionale n. 122 P.V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) tra le stazioni mittenti è aggiunta quella di Mezzolombardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1926.

Conferimento di premi per l'incremento della frutticoltura nell'Agro romano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Ritenuta la opportunità di promuovere ed incoraggiare l'impianto di frutteti, vigneti per uve da tavola ed oliveti nei fondi e tenute compresi nel territorio censuario e amministrativo del comune di Roma, anche in relazione agli obblighi di bonificamento agrario gravanti sui terreni stessi;

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti, affittuari di tenute o fondi compresi nel territorio censuario ed amministrativo del comune di Roma, i quali, entro il triennio 1926-27, 1927-28 e 1928-29, impianteranno non meno di un ettaro di frutteto specializzato a carattere industriale o di vigneto per uve da tavola o di oliveto, potrà essere concesso un premio nella misura massima del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ed in ogni caso non superiore a L. 6000 per ettaro. Nel frutteto, vigneto od oliveto potrà consentirsi la consociazione di ortaggi di grande coltura, purchè fatta con le cautele necessarie per evitare danni alle piantagioni.

Il premio verrà corrisposto per metà dopo accertamento, che avrà luogo nella campagna successiva a quella dell'impianto, e per metà dopo constatazione della fruttificazione.

Art. 2.

Le richieste di premio dovranno essere presentate in carta legale da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) e dovranno indicare:

a) nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) denominazione, ubicazione, esposizione, giacitura, natura ed estensione dei terreni prescelti per l'impianto dei frutteti, vigneti od oliveti;

c) modalità di preparazione del terreno, sistema di impianto e di allevamento;

d) specie e varietà prescelte e soggetti portainnesti;

e) data di inizio e di ultimazione dell'impianto;

f) spesa preventivata per l'impianto;

g) al termine dell'impianto dovrà presentarsi la elencazione dettagliata e dimostrazione delle spese sostenute.

Dette domande saranno accolte in ordine cronologico.

Art. 3.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 1 e per le spese relative all'assegnazione di essi, è fissata la somma di lire 500,000, che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei premi sarà tenuto conto:

a) della superficie destinata a frutteto, vigneto od oliveto;

b) del numero, specie e varietà delle piante più specialmente adatte al clima e al terreno dell'Agro romano, e dei portainnesti prescelti;

c) dei sistemi di impianto, dell'attecchimento, della razionalità dei sistemi di allevamento, e delle cure colturali, rimanendo in ogni caso esclusa la piantazione a buche;

d) dell'organizzazione tecnica e commerciale per la vendita dei prodotti;

e) delle pratiche adottate per prevenire e combattere le malattie delle piante, in relazione alla legge 26 giugno 1913, n. 888, ed al regolamento emanato con decreto-legge 12 marzo 1916, n. 723;

f) della ottemperanza agli obblighi del bonificamento agrario imposti con le notificazioni legali.

I premi, fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente articolo, saranno conferiti su proposta di apposita Commissione, che verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770, col quale si è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria, Accordo stipulato in Budapest il 30 marzo 1926, per la proroga di alcuni termini fissati dalle Convenzioni italo-ungheresi del 27 marzo 1924 sui debiti e i crediti e sulla liquidazione dei beni dei cittadini ungheresi in Italia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato, nella seduta del 18 maggio 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1926, n. 112, concernente la esenzione doganale per l'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato, nella seduta del 18 maggio 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1926, n. 112, concernente la importazione di carta da giornali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato, nella seduta del 18 maggio 1926, il progetto di legge per la conversione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1926, n. 112, concernente provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato, nella seduta del 18 maggio 1926, il progetto di legge per la conversione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 768, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1926, n. 112, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 64.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data della ricevuta: 17 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Treviso — Intestazione della ricevuta: Ospedale G. Guicciardini in Valdobbiadene (Treviso) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 4 — Ammontare della rendita: L. 80.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza del 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 27 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Pasqua Roberta fu Aristide — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 555, consolidato 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 64 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10507 — Data della ricevuta: 29 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Filiale banca d'Italia di Roma — Intestazione della ricevuta: Renzo Prandi di Adolfo — Titoli del Debito pubblico: misti 1 — Rendita consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 59).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1926 di L. 102.50 relativa alla rendita consolidato 5 per cento, n. 288677 di L. 205 a favore di Mancini Anna fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre De Marchi Matilde di Federico, vedova di Mancini Silvio, domic. a Lucera (Foggia).

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di De Marchi Matilde di Federico vedova Mancini.

Roma, 29 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **Elenco N. 43**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	400059	600 —	Rosati Enrico fu *Venanzio-Silvestro*, minore emancipato sotto la curatela di Albertazzi Vittorio fu Achille, domic. in Roma.	Rosati Enrico fu *Silvestro-Venanzio*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	739664	644 —	Meligrana *Bonoventura* fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre Marianna Lombardi Satriani, ved. di Mariano Meligrana, domic. a Catanzaro.	Meligrana *Bonaventura* fu Mariano, minore, ecc., come contro.
» » »	481005 532229 566952	21 — 31.50 115.50	Servegnini *Angelo* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino.	Servegnini *Primitivo-Pietro-Angelo* di Carlo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	154447 152492 158844	90 — 525 — 965 —	Servegnini *Angelo-Primitivo* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chivasso (Torino).	Severgnini *Primitivo-Pietro-Angelo* di Carlo, minore, ecc., come contro.
»	348939	110 —	Rocco *Carmela* fu Raffaele, minore sotto la curatela del marito Brigante Vincenzo, domic. a Lagonegro (Potenza).	Rocco *Maria-Carmela* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
3.50 %	225448	378 —	Magnone *Clelia* di Giuseppe, moglie di Traverso Giovan Battista, domic. a Genova. Vincolata.	Magnone *Natalina-Clelia* di Giuseppe, moglie di Traverso Giovan Battista *fu Francesco*, domic. a Genova. Vincolata.
Cons. 5 %	197830	125 —	Caserta Antonino e Leonardo fu *Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre De Marco Marianna fu Andrea, ved. Caserta, domic. a Bellona (Caserta).	Caserta Antonino e Leonardo fu *Antimo-Giovanni*, minori, ecc. come contro.
»	197831	40 —	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a De Marco Marianna fu Andrea, ved. Caserta.	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio, come contro.
»	368857	50 —	Caserta Laonardo fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre De Marco Marianna fu Andrea, domic. a Bellona (Caserta).	Caserta Leonardo fu *Antimo-Giovanni*, minonore, ecc. come contro.
3.50 %	712773	108.50	La Parola *Rosalia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cusumano Antonina fu Matteo, ved. di La Parola Vincenzo, domic. in Palermo.	La Parola *Maria-Rosalia-Grazia* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	197248 222911 295950 389304	650 — 660 — 120 — 110 —	Arri *Gina* e Pietro di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Foggia.	Arri *Luigia* e Pietro di Lorenzo, minori, ecc., come contro.
»	33966	20 —	Bertoglio Giuseppe fu Giovanni, domic. a Castellamonte (Torino).	Bertoglio *Puin* Giuseppe fu Giovanni, domic. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria di Caserta.	1019	Cap. 3,000 —	Farina Vincenzo di Agostino, domic. a Sommano (Caserta).	Farina Vincenzo di Agostino, minore sotto la patria potestà del padre, domic. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	233461	45 —	Berruti *Luigia* fu Giovanni, moglie di Rolando *Giuseppe*, domic. a Calamandrana (Alessandria).	Berruti *Cristina-Luigia* fu Giovanni moglie di Rolando *Michele-Giuseppe*, domic. come contro.
»	56344	475 —	De Stefano *Agostino-Giuseppe* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Casoria (Napoli).	De Stefano *Giuseppe-Demetrio-Ciro* di Paolo, minore, ecc., come contro.
»	59729	1,720 —	Cacace *Giovannina* di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Taranto.	Cacace *Jennie-Maria* di Emanuele, minore, ecc., come contro.
»	201707	55 —	*Alvazzi* Clotilde di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Varzo (Novara).	*Alvazzi-Delfrate* Clotilde, minore, ecc., come contro.
»	392978	140 —	*Delfrate-Alvazzi* Clotilde di Davide, minore, ecc., come la precedente.	
3.50 %	798580	756 —	*Delfrate-Alvazzi* Clotilde di Davide, minore, ecc., come la precedente.	
»	14063	77 —	*Meligrano* Bonaventura di Giuseppe, domic. in Soriano (Calabria Ulteriore 2ª).	*Meligrana* Bonaventura di Giuseppe, domic. come contro.
»	724546	115 —	Della Porta *Achille* fu Domenico, domic. a Mantova.	Della Porta *Domenico-Achille* fu Domenico, domic. a Mantova.
Cons. 5 %	252227	90 —	Albert Emilio-Giovanni fu *Celestino*, minore sotto la tutela di Badarelli Giuseppe, domic. in Albertville Savoia (Francia).	Albert Emilio-Giovanni fu *Michele-Giuseppe-Gustavo-Clestino*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 107

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	84 68	Belgio	84 89
Londra	132 298	Olanda	11 16
Svizzera	533 67	Pesos oro (argentino)	25 45
Spagna	398 49	Pesos carta (argent.)	11 20
Berlino	6 60	New-York	27 748
Vienna (Shilling)	3 925	Belgrado	48 —
Praga	83 20	Budapest	0 039
Romania	9 675	Russia	142 50
Dollaro canadese	28 025	Oro	535 41

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 85
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 15

Bollettino N. 108

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	81 60	Belgio	82 28
Londra	132 152	Olanda	10 90
Svizzera	530 75	Pesos oro (argentino)	24 88
Spagna	397 07	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 56	New-York	27 424
Vienna (Shilling)	3 853	Belgrado	48 75
Praga	80 —	Budapest	0 0384
Romania	9 50	Russia	143 20
Dollaro canadese	27 425	Oro	529 15

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 90
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 875

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.